

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2335)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1987, n. 208,  
recante norme in materia di composizione delle corti di assise  
e degli altri uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Un recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione ha portato, com'è noto, all'annullamento di importanti e complessi procedimenti penali, quale conseguenza della ritenuta irregolarità della composizione dei collegi giudicanti delle corti di assise di primo e secondo grado. Il problema così sollevato investe, secondo un'indagine condotta dal Ministero di grazia e giustizia, un numero molto rilevante di procedimenti tuttora in corso (circa quattrocento) e, tenuto conto delle conseguenze che ne possono derivare, ha reso improrogabile e urgente un intervento chiarificatore da parte del legislatore, anche al fine di evitare contrasti giurisprudenziali, con conseguenti disparità di trattamento, su una questione così delicata e rilevante.

Al riguardo è da tenere presente che, in

conseguenza del sovrapporsi nella materia di disposizioni di legge non coordinate ed ispirate a sistemi profondamente diversi (la disciplina originaria è infatti antecedente alla istituzione del Consiglio superiore della magistratura), la individuazione della normativa applicabile è tutt'altro che agevole, donde la necessità di ricostruire il tessuto normativo eliminando, fra l'altro, ogni fonte di dubbio e valorizzando i principi informativi del nuovo sistema introdotto dalla Costituzione; necessità che si ripropone in tutta la sua urgenza considerando i gravissimi effetti che possono derivare da queste sfasature dell'ordinamento.

A tal fine, gli articoli 1 e 2 del provvedimento chiariscono, in relazione alla nomina dei presidenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, da un lato che il

requisito richiesto (rispettivamente, magistrato d'appello e magistrato di cassazione) attiene all'effettivo esercizio, rispettivamente, delle funzioni d'appello e di quelle equiparate alle funzioni di cassazione, dall'altro che, qualora magistrati investiti delle suddette funzioni manchino o siano impediti, è possibile prescegliere i presidenti tra i magistrati in possesso della sola qualifica.

Gli articoli in esame, inoltre, precisano che, anche per quel che concerne la nomina dei componenti togati delle corti di assise di primo e secondo grado, i magistrati devono essere designati tra quelli aventi, rispettivamente, funzioni di tribunale e funzioni di appello.

L'articolo 3, a sua volta, ribadisce in modo esplicito il ruolo fondamentale attribuito dalla Costituzione al Consiglio superiore della magistratura in ordine alla nomina dei magistrati e alla formazione dei collegi giudicanti. La vigente disciplina (articolo 8 della legge n. 287 del 1951) prevede infatti che la nomina dei giudici togati delle corti avvenga con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia; peraltro, la legge 24 marzo 1958, n. 195, e le relative disposizioni di attuazione e di coordinamento recate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, hanno attribuito al Consiglio superiore della magistratura la materia concernente la costituzione delle sezioni e la ripartizione dei magistrati fra i diversi uffici, prevedendo che i relativi provvedimenti siano adottati con decreto presidenziale in conformità delle deliberazioni del Consiglio (articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 e 17 della legge n. 195).

Ne consegue che il sistema di nomina dei magistrati previsto dalla legge del 1951 per i procedimenti innanzi alle corti di assise va correlato al più generale sistema di formazione tabellare previsto dalle norme successive; d'altra parte, le corti di assise di primo grado non possono non considerarsi unità operative del tribunale presso il quale è istituita la corte di assise, aventi però una diversa competenza territoriale rispetto ad una sezione penale del tribunale, così come le corti di assise di secondo grado debbono

considerarsi unità operative della corte di appello.

Tale conclusione, del resto, è quella già recepita dalla prassi.

L'articolo 3, inoltre, prevede esplicitamente che la efficacia delle disposizioni contenute nel decreto presidenziale si estenda a tutto il periodo di tempo in esso indicato e mantenga vigore fino alla emanazione di un nuovo decreto; ciò si è reso necessario per evitare che i ritardi determinati dalla complessità dell'*iter* burocratico del provvedimento comportino la paralisi dei collegi giudicanti o la invalidità dell'attività processuale già compiuta. In tal senso, il decreto, se emanato in ritardo, può «ratificare» l'attività svolta.

Al fine di sopperire ad una lacuna della vigente disciplina, lo stesso articolo 3 estende poi i poteri conferiti ai presidenti delle corti di appello per le ipotesi di mancanza o impedimento dei magistrati supplenti delle corti d'assise di primo e secondo grado alla analoga ipotesi in cui i magistrati componenti non siano stati ancora nominati, specificando peraltro che l'esercizio dei poteri in questione deve essere giustificato da motivi di particolare urgenza.

In considerazione delle già richiamate esigenze organizzative connesse alla approvazione delle tabelle, si è provveduto, con l'articolo 4, a conferire validità biennale alle stesse, apparendo eccessiva, anche in considerazione della complessità della procedura, la cadenza annuale oggi prevista; resta comunque salva la possibilità di apportare in ogni momento le variazioni che si rendessero necessarie. L'efficacia delle disposizioni tabellari è prorogata fino alla emanazione di un nuovo decreto.

Infine, per prevenire possibili dubbi interpretativi e contrasti giurisprudenziali, l'articolo 5 chiarisce che le disposizioni processuali di cui ai primi quattro articoli del decreto si applicano anche alle nomine relative a procedimenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1987, n. 208, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 29 maggio 1987, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1987.*

**Norme in materia di composizione delle corti di assise  
e degli altri uffici giudiziari**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme relative alla composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

**Art. 1.**

1. L'articolo 3 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Composizione delle corti di assise*). — La corte di assise è composta:

a) di un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;

b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;

c) di sei giudici popolari».

**Art. 2.**

1. L'articolo 4 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Composizione delle corti di assise di appello*). — La corte di assise di appello è composta:

a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente

qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, che la presiede;

- b) di un magistrato della corte di appello;
- c) di sei giudici popolari».

#### Art. 3.

1. L'articolo 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello*). — La nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato; decorso tale periodo, la nomina è tuttavia prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina.

Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni corte di assise o corte di assise di appello.

Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, ovvero quando i magistrati componenti le corti non sono stati ancora nominati, la sostituzione o la nomina può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza».

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari*). — La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.

Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiunto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14».

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituiti dagli articoli precedenti, e dell'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, inserito dall'articolo 4, si applicano anche alle nomine relative ai procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1987.

COSSIGA

FANFANI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI